

PROPOSTE EMENDAMENTI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123, RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI".

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, dopo il primo comma, è aggiunto il comma che segue:

"1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) al comma 4:

1) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: *"Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2022."*

b) dopo il comma 7, è aggiunto in fine, il seguente:

"7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento."

Motivazione:

La modifica proposta al comma 4 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e contraddistinta con la lettera a), tiene conto della circostanza che la gestione straordinaria della ricostruzione post sisma 2016 non potrà di fatto essere conclusa entro il 31 dicembre 2020, termine di durata prorogato dall'articolo 1, comma 990 della legge n. 145 del 2018., per cui è necessario prevedere una proroga quantomeno fino al 31 dicembre 2022. Nello stesso tempo è necessario prevedere la proroga delle risorse umane e finanziarie che operano nelle strutture degli Uffici Speciali per la ricostruzione e presso gli Enti locali.

La proposta invece di inserimento del comma 7-bis sempre del precitato articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è finalizzata a garantire una ricostruzione in visione prospettica con lo sviluppo progressivo e concreto delle aree colpite dal sisma attraverso la condivisione di scelte ed interventi finalizzati tra le amministrazioni territoriali e il Governo. Al riguardo, si propone la costituzione di un Tavolo tematico tra le istituzioni rappresentative dei relativi interessi.

2. All'articolo 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 sono apportate le modifiche che seguono:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "...di bassa capacità strutturale" sono aggiunte le parole *"e strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche."*;

2) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le lettere che seguono:

"c) Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un

contributo pari al 60 per cento del costo degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c);

d) al comma 2, lettera a), dopo le parole “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011” sono aggiunte le seguenti: “e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015”;

e) al comma 2, lettera b), dopo le parole “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011” sono aggiunte le seguenti: “e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015”;

f) al comma 2, lettera c), dopo le parole “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011” sono aggiunte le seguenti: “e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015”;

g) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

“e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis, risultavano adibiti all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali”.

h) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2bis. Ai fini dell’accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011.”

3. il comma 2 è abrogato;

in alternativa al punto 3

3. il comma 2 è modificato nel modo seguente:

- dopo le parole “centri storici” sono aggiunte le parole “(zona A ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444)”
- l’ultimo periodo è sostituito dal periodo che segue: “Nel caso di delocalizzazione effettuata per ragioni oggettive la destinazione delle aree e del fabbricato dovrà essere per servizi pubblici”.

4. dopo il comma 2 sono inseriti i commi che seguono:

2-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

“3-bis.2. Per l’affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all’interno dell’anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’art. 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell’anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50% a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70% a imprese della regione ove si realizza l’opera.”.;

b) al comma 4, la parola “sentiti” è sostituita dalle seguenti: “d’intesa con”.

2-ter. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:

"Art. 14-ter

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)

- 1. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.*
- 2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.*
- 3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento."*

"Art. 14-quater

(Semplificazione utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici pubblici)

- 1. Ai fini della riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, il riconoscimento del prezzo a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 6, dell'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere superiore al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, e va comunque previsto in sede di gara. L'effettivo prezzo da riconoscere è definito in sede di sottoscrizione del contratto.*
- 2. Gli oneri economici per la pubblica amministrazione derivanti dall'applicazione del comma 1 devono trovare copertura nelle risorse di cui all'articolo 4, comma 3."*

Motivazione:

La modifica recata al punto 1) si rende necessaria in quanto la previsione introdotta dal D.L. n. 123/2019 si limita ai soli casi di edifici in muratura mentre occorre estendere la casistica anche alle strutture in calcestruzzo quando ne viene certificata la scadenza delle caratteristiche meccaniche.

Le modifiche di cui al punto 2 si rendono necessarie:

- relativamente alle lettere da c) a f) poiché nei casi di grandi luci all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 189/2016 deve essere introdotto il riferimento al DPCM di approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES;
- relativamente alla lettera g), per equiparare l'edilizia produttiva a quella abitativa che riconosce contributi al 100 per cento anche alle 2^e e 3^e case e al fine di recuperare tutto il patrimonio edilizio esistente sui territori colpiti dal sisma. In particolare viene riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo dell'intervento calcolato in relazione al livello di danno subito in conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, per quegli immobili di proprietà (o utilizzati sulla base di altro titolo giuridico valido) di titolari di attività produttive che seppure strumentali o costituenti patrimonio di un'impresa attiva, non erano utilizzati ma lo erano stati nei due anni antecedenti gli stessi eventi sismici;
- relativamente alla lettera h) poiché ai fini dell'accesso al finanziamento degli interventi previsti con la O.C.S.R. n. 61/2018 inerente gli immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico, occorre introdurre le modalità attuative del censimento danni eseguito dal MiBact (ad es. per scheda Chiese) attraverso l'equiparazione degli esiti di classificazione di agibilità con quelli della scheda Aedes di rilevamento di agibilità dei fabbricati.

La modifica recata al punto 3) propone l'abrogazione del comma 2 in quanto tale disposizione limita fortemente la pianificazione e programmazione comunale tenendo conto che il decreto legge 189/2016 già prevede l'obbligo dell'adeguamento sismico delle scuole per assicurare il massimo della sicurezza per gli utilizzatori. Nel caso di edifici scolastici facenti parti di comparti o aggregati edilizi o assoggettati ai vincoli monumentali del Decreto Legislativo 42/2004 in genere l'adeguamento sismico non è possibile e pertanto si tratta di effettuare una scelta tra la delocalizzazione con notevole aumento della resistenza dell'edificio e della sicurezza degli occupanti e dall'altra il mantenimento della scuola all'interno del centro storico al fine di assicurarne la rivitalizzazione. Questa scelta incide notevolmente sulla pianificazione e programmazione comunale e si ritiene non opportuno che sia sottratta alle comunità locali.

In alternativa all'abrogazione si propongono alcune specificazioni in modo tale da consentirne la reale applicazione. Innanzitutto deve essere circoscritto il termine "centri storici" ed al riguardo la migliore dizione

risulta essere quella indicata come le zone A di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444. Deve comunque essere riformulato l'ultimo periodo del comma 3.1 in quanto per quei casi in cui non sia possibile la ricostruzione in situ l'obbligo di mantenimento della destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate appare un paradosso in quanto la scuola verrebbe delocalizzata ed il mantenimento della destinazione scolastica non risponde alle esigenze di pianificazione.

La modifica di cui al punto 4 risponde ad una finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure di gara per gli appalti di lavori da espletarsi mediante la previsione del criterio del minor prezzo e della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attingendo comunque ad un albo di operatori economici in possesso di requisiti di idoneità già verificati da amministrazioni pubbliche deputate e per l'effetto ritenuti validi ai fini della partecipazione agli interventi di ricostruzione. Tale procedura è ad ogni modo limitata agli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria dotati di progetti esecutivi che in quanto tali presuppongono un alto grado di specificazione delle prestazioni da eseguire e quindi un non elevato margine di miglioramento. Si riserva alla generalità degli aventi diritto a sorteggio una aliquota assegnata alle imprese del "Cratere" Centro Italia e, al suo interno, una preferenza, in quota parte, alle imprese del cratere della Regione ove si realizza l'opera. Tale ultima disposizione è ovviamente tesa a tenere conto di quell'imprenditoria locale del cratere che, all'infuori della ricostruzione, non ha altre attività ordinarie al proprio attivo, stante la estesa devastazione edilizia nei luoghi di cui trattasi.

Con la seconda modificazione viene ripristinata l'intesa con i Vice Commissari, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, la quale peraltro assicura la concreta leale collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi.

Relativamente al punto 5, e con riferimento all'introduzione dell'articolo 14-ter, la norma proposta è necessaria in quanto molti comuni ci segnalano che, soprattutto nella riparazione/ricostruzione di Municipi, Scuole e altre strutture ove stabilmente sono collocate persone ci sono notevoli difficoltà a reperire strutture provvisorie senza costi nei quali trasferire personale dipendente, alunni o altri ospiti. Con questa proposta dotiamo i comuni di risorse per provvedere ai trasferimenti provvisori all'interno delle risorse già assegnate per la riparazione e/o ricostruzione e quindi senza bisogno ulteriori di risorse.

Per quanto concerne, sempre al punto 5, l'introduzione dell'articolo 14-quater, la norma consente di utilizzare al meglio, adattandole alle esigenze della ricostruzione in termini di accelerazione e di miglior qualificazione degli interventi, le procedure di partenariato pubblico e privato, già previste dall'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la ricostruzione pubblica, in particolare degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo.

5. L'articolo 3 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 è sostituito dal seguente:

"1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito l'articolo che segue:

"Articolo 12-bis

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

1. Al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, sismica, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

- a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici;*
- b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;*
- c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.*

2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai commi 3,4, 6-bis e 6-ter, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa verifica, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione di cui al comma 1 nonché in relazione all'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali. L'attività oggetto della

medesima certificazione può essere iniziata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dando priorità nell'ordine che segue:

a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;

d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

4. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione pari ad almeno il 30 per cento sugli interventi per i quali sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo a norma dei commi 1 e 2. Trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12. ”.

Motivazione

La presente disposizione è finalizzata a realmente velocizzare la realizzazione degli interventi di edilizia privata attraverso una certificazione da parte del professionista incaricato, in luogo delle autorità competenti, anche in deroga alle normative vigenti, in materia di edilizia, urbanistica, sismica, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette, e senza necessità di alcun tipo di sanatoria. Tale certificazione, contenuta nel progetto e nella documentazione allegata alla domanda di contributo, sul presupposto che il progetto che rappresenta lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, costituisce lo stato di diritto dello stesso immobile contiene:

a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici;

b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.

Sulla base di tale certificazione, che contiene anche il contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione adotta il provvedimento di concessione del contributo. I lavori possono essere iniziati con l'adozione di tale provvedimento. L'Ufficio Speciale provvede poi con cadenza mensile e su un campione almeno del 30 % a effettuare controlli.

6. All'articolo 4, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, al primo comma dopo la lettera c) è aggiunta in fine la lettera che segue:

c-bis) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

“La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.”

Motivazione:

L'integrazione alla modifica si rende necessaria per chiarire che la metodologia di caratterizzazione è applicata anche a tutte le frazioni provenienti dalla cernita delle macerie (codice 200399) effettuata nei siti di deposito temporaneo (in particolare per il codice 170904).

7. Dopo l'articolo 4, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, è aggiunto il seguente:

“Art. 4-bis

(Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 8, 15, 16, 18, 20-bis, 31, 35, 45, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. *All'articolo 2, comma 2, 2^a periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola "sentiti" è sostituita dalle seguenti: "previa intesa con".*

2. *All'articolo 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:*

a) al comma 1, 6^o periodo, sopprresse le parole: "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico".

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"01-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6^o periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

02-bis. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-bis."

3. *All'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:*

a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 2016, con modifica della sagoma, area di sedime e volumetria sono consentiti anche negli ambiti soggetti a tutela di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004".

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6 bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo."

4. *All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è abrogato.*

5. *All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento."

b) al comma 2 dopo le parole "o agli altri enti locali" sono aggiunte le parole "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico".

6. *All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata."*

7. All'articolo 18, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) al terzo periodo, dopo la parola "disciplina" è inserita la parola "anche";

c) dopo il terzo periodo sono inseriti infine i periodi che seguono: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo."

8. All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e di Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021. Con ordinanza del Commissario straordinario, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i limiti dell'ammontare massimo del contributo riconoscibile, le procedure di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati, nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4."

9. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati."

10. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)."

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2. bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzii irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente esercita l'azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa."

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3bis. "Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

3.ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria."

11. Dopo l'art.45 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"45-bis

(Estensione disposizioni sul sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono disporre delle risorse residue di cui all'art. 45 D.L. 189/2016 e s. m. i. per misure a tutela dell'occupazione.

2. A tal fine, le Regioni possono destinare una parte delle risorse residue di cui alla Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, considerate quali limite massimo di spesa, per la proroga, anche nel 2019, delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

3. Le Regioni possono altresì destinare una parte delle stesse risorse residue di cui al comma 2, considerate quali limite massimo di spesa, anche con misure di politiche attive del lavoro in favore di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017. "

12. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le modificazioni che seguono:

a) al comma 7 bis è soppressa la parola "pubblici".

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

13. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) il numero "200" è sostituito dal numero: "500";

b) il numero: "8,300 milioni" è sostituito dal numero: "20,750"

c) E' aggiunto, in fine, il periodo che segue: "Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi".

14. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50 ter

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all' esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016.

3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione."

Motivazione:

La finalità del comma 1 è quella di ripristinare l'intesa nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per garantire il rispetto delle attribuzioni delle competenze garantito alle Regioni dalla stessa Carta Costituzionale. Il ripristino dell'intesa, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, peraltro assicura la concreta leale collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi.

Le modifiche proposte con il comma 2 servono per garantire la possibilità di reclutare, ad invarianza di risorse finanziarie già stanziata e mediante recupero delle risorse delle singole annualità non spese, l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali per la ricostruzione con l'obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione sia pubblico che privato.

Per quello che riguarda le modifiche introdotte dal comma 3, quella di cui alla lettera a) è finalizzata ad introdurre un intervento immediato in materia edilizia ed urbanistica che preveda una disciplina speciale per gli interventi di demolizione e ricostruzione conseguenti al danno sismico in ambiti territoriali sottoposti a vincolo paesaggistico.

La definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia contenuta nel DPR 380/2001 prevede che nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Igs. 42/2004, qualora negli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili sia modificata la sagoma o il sedime dell'edificio oggetto di intervento, le opere non siano qualificabili come ristrutturazione edilizia e pertanto, costituiscono interventi di "nuova costruzione" da assoggettare a permesso di costruire, venendo meno i diritti edificatori dell'immobile preesistente, sia in termini della sua consistenza edilizia che delle condizioni localizzative in relazione a distanze o destinazione assentita, con riflessi in materia di dotazioni territoriali e standards urbanistici dettati dalla pianificazione vigente.

La proposta garantisce comunque tutte le prerogative in materia di vincolo paesaggistico e facendo salvi l'iter di autorizzazione paesaggistica ed i casi in cui il vincolo implichi la conservazione della sagoma del bene o di parte di esso, che consenta tuttavia di ascrivere gli interventi di "demolizione e ricostruzione" di immobili aventi il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici del 2016/2017 ad attività di "ristrutturazione edilizia", anche in caso di modifica della sagoma e del sedime, in luogo di "nuova costruzione" come attualmente prevede il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Relativamente alla proposta di cui alla lettera b), la stessa è finalizzata ad evitare che i contributi per la ricostruzione vengano assoggettati ai controlli preventivi previsti dal Testo unico bancario in materia di antiriciclaggio, tenendo presente che i procedimenti di erogazione degli stessi contributi sono tutti predefiniti e quindi trasparenti e le somme sono erogate da soggetti terzi (Istituti bancari convenzionati). Il rischio infatti è che l'obbligo di tale verifica diretta da parte degli istituti bancari convenzionati nell'ambito del Plafond Sisma in capo ad ogni singolo proprietario impedisca l'erogazione del finanziamento agevolato. Occorre cioè risolvere il problema del blocco dell'erogazione del finanziamento laddove in caso di condomini o di comunioni un proprietario o comproprietario sia irreperibile o contrario all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione e non possa/voglia recarsi in banca per la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal TUB nonostante la legittimità della concessione del finanziamento che è erogato secondo le regole delle maggioranze qualificate previste dal codice civile e dal decreto legge n. 189 del 2016.

La modifica proposta al comma 4 è finalizzata ad evitare di ritardare ulteriormente la ricostruzione modificando le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all'intero edificio danneggiato o distrutto dagli eventi sismici e peraltro in maniera unitaria sia per la ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante.

Le modifiche di cui al comma 5 si rendono necessarie per accelerare i procedimenti di esecuzione dei lavori mediante:

- la possibilità concreta per i dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis dai Comuni di svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento anche in assenza delle qualificazioni professionali in termini di anni maturati come esperienza previste dalle Linee guida dell'ANAC in materia.
- la previsione che il Presidente della regione-Vice Commissario possa delegare lo svolgimento delle attività concernenti la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche anche a enti pubblici diversi da quelli individuati come soggetti attuatori e a soggetti (organismi di diritto pubblico) che ordinariamente ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 possono esercitarle (a titolo esemplificativo enti pubblici economici o ATO-Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata di servizi pubblici).

Per quanto concerne la proposta di cui al comma 6, la stessa è finalizzata ad assicurare la realizzazione degli edifici scolastici pubblici evitando che la presenza di un vincolo indiretto discrezionale da parte della

amministrazione competente, anche se posto a tutela e conservazione del patrimonio storico monumentale, possa recare pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito all'istruzione.

Le modifiche recate al comma 7 si rendono necessarie per le ragioni di seguito dettagliate. Con riferimento alla modifica di cui alla lettera b) per mere necessità di coordinamento delle diverse previsioni; Relativamente infine alla lettera c), per garantire che le risorse già previste dal comma 6 dell'articolo 18, nel testo vigente, possano essere concretamente utilizzate per potenziare, prevedendo assunzioni di personale specialistico, la struttura delle centrali uniche di committenza e in particolare dei soggetti aggregatori regionali i quali per "mission istituzionale" sono specializzati per l'acquisizione di beni e servizi e non anche lavori.

L'emendamento introdotto al comma 8 è finalizzato a consentire il rilancio effettivo delle aree colpite dal terremoto attraverso il riconoscimento della strategicità offerta dalle infrastrutture aeree delle Marche nonché dell'Abruzzo e dell'Umbria per la ripresa dell'economia locale.

La modifica proposta con il comma 9 introduce la possibilità di indicare per eventuali subappalti le imprese necessarie per i singoli interventi a ridosso dell'inizio delle lavorazioni subappaltate.

La finalità della modifica recata al comma 10 è quella di garantire l'obbligo di applicazione dei CCNL nazionali e territoriali il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia. È inoltre opportuno prevedere che l'Ufficio Speciale una volta accertata la irregolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori eserciti l'azione di rivalsa e conseguentemente prevedere la disposizione che introduce specifiche convenzioni con gli istituti previdenziali.

La proposta emendativa del comma 11, che incide sull'art. 45 del D.L. 189/2016 e ss. mm. ii. (sostegno al reddito dei lavoratori), ha la finalità di poter garantire, anche nel 2019, di adeguate forme di sostegno non solo per i lavoratori delle imprese in difficoltà ubicate nelle zone del cratere ma anche per coloro che a causa del sisma hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro. L'art. 45 D.L. 189/2016 ha consentito alle Regioni interessate di intervenire in favore dei lavoratori subordinati e autonomi sostenendoli nel reddito, attraverso un'integrazione salariale per i dipendenti impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa del sisma e attraverso un'indennità *una tantum* per coloro che avevano un'attività imprenditoriale autonoma nei luoghi del cratere. Si è trattato di una misura particolarmente importante per affrontare l'emergenza post sisma e dare supporto ai lavoratori.

La norma, sopra richiamata, ha previsto uno stanziamento complessivo di 259,3 milioni di euro ripartite tra le Regioni colpite dal sisma.

Ad oggi, in capo alle singole Regioni, risultano delle economie che, in assenza di un intervento normativo, rischiano di non poter essere impiegate in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Relativamente alle proposte emendative di cui al comma 12, le stesse si rendono necessarie per:

- la prima, per garantire che tutto il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione possa usufruire degli istituti previsti al comma 7 dell'articolo 50, in un'ottica di parità di trattamento a parità di mansioni attribuite e svolte.
- la seconda, per assicurare la possibilità, ad invarianza della spesa e con flessibilità di utilizzo di tutte le misure di assegnazione del personale già previste nel decreto-legge n. 189 del 2016 l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali.

Le modifiche proposte al comma 13 si rendono necessarie al fine di potenziare gli Uffici Speciali per la ricostruzione e i Comuni e consentire una concreta accelerazione alla ricostruzione.

La proposta introdotta con il comma 14 ha come finalità quella di consentire, mediante lo strumento della convenzione, di utilizzare per le attività inerenti la ricostruzione post sisma 2016 anche personale proprio delle società in house delle pubbliche amministrazioni che costituiscono l'Ufficio Speciale per la ricostruzione, in possesso ovviamente dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

8. Dopo l'articolo 9, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. *Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.*
2. *L'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è abrogato.*

Motivazione:

La norma indicata al comma 1 costituisce disposizione transitoria la quale consente di regolarizzare con le procedure di cui al nuovo articolo 12-bis anche le domande già presentate.

La proposta abrogativa di cui al comma 2 è conseguente alla introduzione dell'articolo 12-bis nel testo di cui al punto che precede che racchiude nella nuova formulazione anche il superamento delle difformità edilizie.

